Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 6 giugno 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1936-XIV, n. 971.
Modificazioni all'art. 110 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre modifiche all'art. 110 di detto testo unico, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'art. 110 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, è sostituito dal seguente:
« Presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è costituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle Esattorie delle imposte dirette.
Il fondo ha lo scopo di provvedere a pensioni ed indennità in caso di invalidità o per anzianità di servizio, ad un trattamento di previdenza in caso di morte, ed al pagamento delle indennità di anzianità di servizio, previste dal penultimo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 (convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562), e dai contratti collettivi di lavoro.
Si provvede agli scopi predetti mediante il versamento di un contributo del 12,50 per cento, calcolato sulla intera retribuzione corrisposta al personale, compresi in questa i compensi agli ufficiali e messi esattoriali, per gli atti esecutivi compiuti.
Esso è comprensivo del contributo per assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
Il contributo è per l'8,50 per cento di detta retribuzione a carico delle Esattorie e per il 4 per cento a carico degli impiegati. Le Esattorie sono responsabili verso il fondo dell'intero contributo, con diritto di trattenere sulla retribuzione la parte a carico del personale.
Agli esercenti le Esattorie, in caso di mancata inscrizione del personale o mancato versamento del contributo, si applicano le disposizioni penali di cui al titolo VI del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; i proventi delle pene pecuniarie per contravven-

zioni al presente articolo ed al regolamento, di cui al capoverso seguente, sono devoluti a favore del fondo di previdenza costituito a norma del primo comma.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni e di concerto con quelli per le finanze, e per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) per la ratizzazione, in un periodo non superiore a venti anni, della somma dovuta dalle Esattorie per il pagamento della indennità di anzianità di servizio maturata alla data di applicazione del presente articolo;

b) per i casi di esonero dagli obblighi stabiliti dal presente articolo;

c) per l'integrazione della percentuale a carico delle Esattorie nei casi in cui fosse previsto da norme di contratti collettivi o di regolamenti aziendali l'obbligo della corresponsione di una indennità di anzianità superiore a quella di legge ».

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge restando autorizzati i Ministri proponenti a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV, n. 972.
Fusione della Società di archeologia e belle arti di Torino con la Regia deputazione subalpina di storia patria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Società di archeologia e belle arti di Torino, approvato con Nostro decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 2348;

Veduta la deliberazione adottata dalla predetta Società nella sua adunanza del 12 giugno 1935-XIII;

Veduto il regolamento delle Regie deputazioni di storia patria, approvato con Nostro decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1176;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regolamento approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Società di archeologia e belle arti di Torino è fusa con la Regia deputazione subalpina di storia patria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV, n. 973.
Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale culturale fascista stomato-odontologica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 22 febbraio 1935 con la quale la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale culturale fascista stomato-odontologica costituita per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione nazionale culturale fascista stomato-odontologica — aderente alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti — e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 19. — MANCINI.

Statuto dell'Associazione nazionale culturale fascista stomato-odontologica.

Art. 1. — È costituita dal Sindacato nazionale fascista dei medici, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Associazione culturale fascista stomato-odontologica.

L'Associazione ha sede in Roma presso il Sindacato nazionale fascista dei medici ed aderisce alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Peraltro, per lo svolgimento delle attività culturali, essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2. — L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

1° promuovere il progresso degli studi stomato-odontologici;

2° diffondere ed elevare la cultura scientifica stomato-odontologica, facendo conoscere tutti i lavori speciali e le ricerche dei singoli, mediante la pubblicazione di un periodico;

3° curare l'organizzazione dei Congressi scientifici;

4° avere rapporti con altre Società mediche o stomato-odontologiche straniere o internazionali, previa autorizzazione dei competenti organi di Governo.

I Congressi scientifici saranno disciplinati da apposito regolamento, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3. — Sono organi dell'Associazione:

1° il presidente;

2° le Giunte esecutive;

3° le assemblee dei soci.

Art. 4. — L'Associazione è divisa in due distinte sezioni:

Della prima fanno parte tutti i dottori in medicina e chirurgia che siano in possesso del titolo di specializzazione in odontoiatria o che, pur non avendo tale titolo, dimostrino di esercitare effettivamente ed esclusivamente la professione nel campo odontoiatrico; della seconda fanno parte gli odontoiatri iscritti negli elenchi transitori aggiunti agli albi dei medici, a norma del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 941.

Art. 5. — Ciascuna sezione si riunisce, separatamente, quando il presidente e la rispettiva Giunta esecutiva lo ritenga necessario per discutere i problemi messi all'ordine del giorno che interessano dal punto di vista tecnico e scientifico gli appartenenti alle due sezioni.

Le due sezioni si riuniscono una volta l'anno in un'unica assemblea ordinaria e in assemblea straordinaria quando il presidente e le Giunte esecutive lo ritengano necessario, su invito del presidente per l'approvazione dei bilanci e per discutere e deliberare sugli oggetti di interesse generale iscritti all'ordine del giorno.

Art. 6. — L'assemblea della prima sezione elegge una Giunta esecutiva di cinque membri, tra gli iscritti.

L'assemblea della seconda sezione elegge una Giunta esecutiva di quattro membri, tra gli iscritti.

Le due Giunte esecutive designano il presidente dell'Associazione, scegliendolo tra i componenti della Giunta esecutiva della prima sezione.

Ciascuna delle due Giunte nomina, tra i rispettivi componenti, un vice presidente e un segretario.

Art. 7. — La nomina del presidente è fatta per Regio decreto, su proposta dei Ministri per le corporazioni, per l'educazione nazionale e per l'interno.

Le altre cariche sono ratificate dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Ad esso spetta altresì promuovere, dagli organi di Governo, i provvedimenti necessari per la straordinaria amministrazione dell'Associazione, quando se ne riscontri la necessità.

Art. 8. — Il presidente e i componenti le Giunte esecutive durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 9. — Ciascuna Giunta esecutiva si riunisce di regola almeno una volta ogni sei mesi o quando il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta della maggioranza dei membri che la compongono.

Art. 10. — È attribuzione del presidente di guidare l'Associazione per la realizzazione dei fini statutari e di rappresentarla nei rapporti con i terzi. Egli è sostituito, in caso di impedimento o di assenza, dai vice presidenti, ciascuno per la rispettiva sezione.

Il presidente, assistito dalle Giunte, curerà inoltre il collegamento culturale con l'estero in conformità a quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 11. — I vice presidenti compilano con l'aiuto dei segretari, i processi verbali, attendono al disbrigo della corrispondenza in conformità delle istruzioni del presidente, e sono depositari dell'Archivio sociale.

Art. 12 — Possono essere soci dell'Associazione, da iscrivere nelle rispettive sezioni, coloro i quali:

1° esercitino esclusivamente odontoiatria e protesi dentaria;

2° siano di buona condotta politica e morale.

Sulle domande di ammissione delibera la Giunta esecutiva competente.

Art. 13. — La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non liberano il socio dagli impegni assunti per l'anno in corso;

b) per espulsione deliberata a norma del seguenti comma, quando, per la mancata osservanza degli obblighi sociali o per la perdita dei requisiti di buona condotta morale e politica, sia ritenuta incompatibile la permanenza del socio nell'Associazione.

Le sanzioni disciplinari eventualmente deliberate a carico dei soci dal Sindacato dei medici cui i soci stessi siano contemporaneamente iscritti, si applicano di diritto anche nei loro rapporti con l'Associazione.

Per le mancanze disciplinari che fossero commesse dai soci nei confronti dell'Associazione, il presidente provocherà i provvedimenti disciplinari da parte del Sindacato dei medici cui il socio contemporaneamente appartenga.

Per quelle eventualmente commesse dai soci dell'Associazione non iscritti al Sindacato dei medici, provvederà la Giunta esecutiva competente con le norme e le procedure stabilite nello statuto del Sindacato stesso.

Art. 14. — I soci dovranno versare, entro il 15 gennaio di ogni anno, la quota annuale stabilita dall'assemblea dei soci di ciascuna sezione.

Le deliberazioni con le quali le assemblee di sezione stabiliscono le quote sociali, debbono essere ratificate dall'assemblea unica ed approvate a norma di legge.

Art. 15. — L'assemblea di ciascuna sezione è costituita da tutti i soci, i quali siano al corrente con il versamento delle quote sociali. Si riunisce ogni anno in sessione ordinaria e può riunirsi in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente o la rispettiva Giunta esecutiva lo ritenga opportuno.

Art. 16. — La convocazione viene fatta dalla Giunta esecutiva competente con avviso contenente l'ordine del giorno da notificarsi almeno dieci giorni prima a mezzo del giornale dell'Associazione o mediante circolare diretta ai singoli soci.

Art. 17. — L'assemblea di ciascuna sezione è legalmente costituita mediante l'intervento di una metà dei soci. Trascorsa però un'ora da quella fissata, l'assemblea sarà valida se il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un decimo dei soci.

Art. 18. — Uno speciale regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'educazione nazionale, determinerà le norme per il conferimento dei premi che venissero eventualmente istituiti presso l'Associazione.

Art. 19. — Costituiscono entrate dell'Associazione:

1° l'ammontare delle quote annuali dovute dai soci;

2° gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

3° le somme incassate dall'Associazione per atti eventuali di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

Art. 20. — Sono obbligatorie le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, stampa, organizzazione di congressi, ecc.).

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 21. — L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 22. — Tre soci designati dall'assemblea unica delle due sezioni, quali sindaci, esamineranno preventivamente gli atti contabili e ne riferiranno in sede di approvazione. Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo e accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea unica delle due sezioni e comunicata al Sindacato nazionale fascista dei medici ed al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 23. — Il presidente trasmetterà al Ministero dell'educazione nazionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, l'elenco dei premi da mettere a concorso o da conferire entro l'anno successivo.

Parimenti saranno trasmesse al predetto Ministero le relazioni delle Commissioni giudicatrici.

Art. 24. — Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmetterà al Ministero dell'educazione nazionale una relazione sull'attività culturale svolta dall'Associazione nell'anno precedente.

Disposizioni transitorie.

Art. 25. — Due regolamenti ad integrazione del presente statuto, conterranno tutte le altre norme relative al funzionamento delle due sezioni dell'Associazione.

Tali regolamenti, che saranno deliberati dalle Giunte esecutive, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Sindacato nazionale fascista dei medici e della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Art. 26. — All'Associazione sono ammessi di diritto all'atto della sua costituzione, i facenti parte delle Associazioni culturali stomatoodontologiche preesistenti al presente statuto.

Art. 27. — Le eventuali modificazioni da apportarsi al presente statuto, saranno promosse dalle Giunte esecutive ed approvate per Regio decreto, su proposta dei Ministri per le corporazioni, per l'educazione nazionale e per l'interno.

Art. 28. — In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'Autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto, risultante dalla liquidazione, sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il capitale dei premi sarà tuttavia devoluto all'Ente che indicherà il Ministero dell'educazione nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 4 maggio 1936-XIV, n. 974.

Modificazioni alla composizione ed ai compiti del Comitato permanente del grano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1181, che istituisce il Comitato permanente del grano, i Regi decreti-legge 17 marzo 1927, n. 407, e 30 giugno 1927, n. 1181, e il R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2309, che ne modificano la composizione;

Ritenuta la opportunità di modificare la composizione e i compiti del suddetto Comitato in relazione all'ordinamento attuale dell'Amministrazione dello Stato e a quello corporativo, nonchè agli sviluppi dell'azione volta all'intensificazione della produzione granaria e delle coltivazioni che con il grano interferiscono;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Del Comitato permanente del grano, istituto col R. decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1181, e presieduto dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, fanno parte il Ministro per l'agricoltura e le foreste, vice presidente, il Ministro per le corporazioni, il Segretario del Partito Nazionale Fascista, il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, il Sottosegretario di

Stato per gli scambi e per le valute, il vice presidente della Corporazione dei cereali, i direttori generali per l'agricoltura e per i piani della produzione agricola e del suo finanziamento, il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori, il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e il segretario del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli e dodici altri componenti, scelti fra persone di riconosciuta competenza nelle discipline attinenti all'agricoltura o nella tecnica o nella pratica agricola, nominati per un triennio con decreto Reale su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2. — Fermi restando i compiti già assegnatigli, il Comitato permanente del grano potrà essere chiamato a indicare le direttive tecniche per l'intensificazione di tutte le colture che con quella granaria direttamente o indirettamente interferiscono.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV, n. 975.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Poggio Nativo (Rieti).

N. 975. R. decreto 30 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Poggio Nativo (Rieti).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 4 maggio 1936-XIV, n. 976.
Riconoscimento, agli effetti civili, della chiusura al culto della Chiesa della SS.ma Vergine Addolorata, in Giuliana (Palermo).

N. 976. R. decreto 4 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Monreale (Palermo), in data 4 dicembre 1935, relativo alla chiusura al culto della Chiesa della SS.ma Vergine Addolorata, in Giuliana (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 4 maggio 1936-XIV, n. 977.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Rettoria e Vicaria di S. Silvestro, in Crescentino (Vercelli).

N. 977. R. decreto 4 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Vercelli, in data 25 novembre 1921, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Rettoria e Vicaria di S. Silvestro, in comune di Crescentino (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 6 aprile 1936-XIV, n. 978.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente di culto « Istituto per l'istruzione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Istrana ».

N. 978. R. decreto 6 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente di culto « Istituto per l'istruzione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Istrana » e viene approvato lo statuto dell'anzidetto Ente di culto, in data 6 ottobre 1934, composto di sette articoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1936-XIV.
Autorizzazione alla Società anonima « Pignone » ad emettere azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 330, e l'art. 2 della legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza presentata dalla « Società anonima Pignone - Officine meccaniche e fonderia » con sede in Firenze, la quale chiede di essere autorizzata ad aumentare il capitale sociale fino ad un massimo di L. 7.500.000 mediante emissione di azioni privilegiate;

Ritenuto che è il caso di autorizzare l'accennato aumento di capitale e che il privilegio da concedersi alle relative azioni deve essere contenuto nei limiti appresso determinati;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

La Società anonima « Pignone » è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, ad aumentare fino ad un massimo di L. 7.500.000 il capitale sociale mediante emissione di azioni privilegiate.

Il privilegio delle azioni predette consiste nella priorità nella ripartizione degli utili mediante prelievo in ciascun esercizio del dividendo fino al sei per cento e nel diritto ad essere rimborsate con precedenza in caso di liquidazione.

Il privilegio nella ripartizione degli utili verrà a cessare quando per cinque anni consecutivi venga corrisposto lo stesso dividendo tanto alle azioni ordinarie che a quelle privilegiate.

Le nuove azioni dovranno essere offerte nella totalità in opzione ai precedenti azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(1430)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1936-XIV.
Nuova « Concessione speciale XXI » per trasporti nelle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuta l'opportunità di modificare la Concessione speciale LII, valevole per i trasporti di cavalli e di cani da corsa per migliorarne le condizioni di trasporto ed estendere l'applicazione di essa ai cavalli ed asini dei Depositi stalloni del Regno provvedendo ancora ad istituire agevolazioni di tariffa a favore dei fantini, dei guidatori, allenatori e custodi;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

La Concessione speciale LII valevole per i trasporti di cavalli e di cani da corsa è annullata e sostituita con la nuova Concessione speciale XXI costituente l'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.

CONCESSIONE SPECIALE XXI

Fantini, guidatori ed allenatori di cavalli da corsa.
Cavalli da corsa, cavalli ed asini riproduttori e cani da corsa.

1. *Oggetto.* — La Concessione è accordata:

a) ai fantini destinati alla monta dei cavalli nelle corse piane, miste o ad ostacoli e nei concorsi ippici;

b) ai guidatori delle corse al trotto;

c) agli allenatori;

d) al personale di scuderia in accompagnamento di spedizioni di cavalli;

e) ai cavalli destinati allo sviluppo delle corse (cavalli da corsa) ed all'allevamento ippico nazionale (stalloni, fattrici e puledri lattanti);

f) ai cavalli ed agli asini appartenenti ai Depositi cavalli stalloni del Regno;
g) ai cani da corsa;
h) ai sulki spediti assieme ai cavalli da corsa.

La Concessione è altresì estesa ai cavalli da corsa provenienti dall'estero, appartenenti o no a scuderie italiane, nonchè ai cani da corsa pure provenienti dall'estero.

2. *Limiti.* — La Concessione è limitata:

1) Nel caso di trasporti di cui ai comma *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo, al viaggio per recarsi alla località nella quale si svolgono le corse ed a quello di ritorno.

2) Nel caso di cui al comma *d*) ad un massimo di due persone per ogni spedizione di cavalli fruenti della presente Concessione.

3) Nei casi di cui al comma *g*) alle spedizioni a carro.

3. *Prezzi.* — Per le persone si applica la tariffa differenziale n. 5 per viaggi di corsa semplice.

Per le spedizioni di cavalli, di asini e di cani si applicano i prezzi delle tariffe ordinarie ridotti del 30%.

Per il trasporto dei sulki caricati nello stesso carro utilizzato per i cavalli da corsa, si applicano i prezzi della classe II Bagagli ridotti del 30%.

4. *Condizioni particolari.* — Il personale di scuderia che accompagna le spedizioni deve viaggiare in 3ª classe o nel carro e ciascun accompagnatore deve essere munito, in questo ultimo caso, della speciale autorizzazione, conforme al modello qui unito, rilasciata dal capo della stazione di partenza. Tale autorizzazione deve essere compilata e firmata in doppio esemplare uno dei quali viene allegato alla lettera di vettura a cura della stazione mittente.

Per il trasporto del bagaglio del detto personale, degli attrezzi, delle bardature e del foraggio vale quanto è stabilito dal paragrafo 11 della tariffa ordinaria n. 4 G. V.

Il trasporto dei sulki nello stesso carro utilizzato per i cavalli è eseguito a tutto rischio dello speditore.

5. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti devono essere presentate alle stazioni le richieste conformi ai modelli qui uniti.

Per i viaggi dei fantini, guidatori ed allenatori e per i trasporti dei cavalli da corsa le richieste fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (U.N.I.R.E.), devono essere firmate dal proprietario della scuderia cui appartengono i cavalli e portare, a seconda della competenza, il bollo, con la firma del segretario, di uno dei seguenti Enti ippici:

Jockey Club Italiano, per le spedizioni di corse piane o miste;
Società degli Steeple Chases d'Italia, per le riunioni di corse ad ostacoli;
Unione Ippica Italiana, per le riunioni di corse al trotto;
Società per il cavallo italiano da sella, per le riunioni di corse di cavalli mezzo sangue e per i concorsi ippici.

Per i riproduttori appartenenti ai Depositi dei cavalli stalloni le richieste, pure fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, devono portare il bollo del « Deposito stalloni » e la firma del direttore.

Per il personale di accompagnamento le richieste sono rilasciate dagli stessi Enti che rilasciano quelle per le spedizioni dei cavalli (Enti ippici o Depositi cavalli stalloni) e devono essere accompagnate dal duplicato della lettera di vettura a comprova dell'eseguita spedizione.

A fine d'anno i proprietari delle diverse scuderie devono presentare le matrici delle richieste al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (U.N.I.R.E.) per la verifica dell'uso fatto delle richieste stesse e per il successivo invio all'Amministrazione ferroviaria, previa apposizione della firma di controllo per ciascuna matrice.

Per i cani le richieste devono essere firmate dall'amministratore delegato o dal direttore generale della Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa.

6. *Reclami.* — Gli eventuali reclami devono essere fatti esclusivamente per il tramite degli Enti menzionati nell'art. 5.

Roma, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

TAGLIANDO A

CONCESSIONE SPECIALE XXI

(Tariffa ridotta differenziale n. 5 per viaggi di corsa semplice)

Allenatori, fantini e guidatori di cavalli da corsa. Personale di accompagnamento di animali spediti.

VIAGGIATORI

(1) . . . .

Richiesta N. . . . .

Viaggio { dalla stazione di . . . . / alla stazione di . . . . } via. . .

del sig. . . . . (2) . . . . .

in . . . classe

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per godere della concessione suddetta e che viaggia per il seguente scopo (3) . . . .

. . . .

(4) . . . *li* . . . . . 19 . . *A*. . .

firma (5) . . . .

firma del proprietario della scuderia o del cavallo

. . . .

Annotazioni

. . . .

Rilasciato il biglietto N. . . . .

Bollo composto della stazione

Avvertenze importanti

1. — La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione di tutte le condizioni stabilite per fruire dei ribassi.

2. — Il viaggiatore deve essere sempre munito di regolare documento di identificazione.

(1) Nome della scuderia oppure cognome e nome del proprietario del cavallo.
(2) Indicare se fantino, allenatore, guidatore o persona di accompagnamento di animali spediti.
(3) Indicarlo dettagliatamente come ad esempio « per partecipare alla corsa ippica di . . . . »; « per recarsi o ritornare come allenatore di cavalli dalle corse di . . . . ».
(4) Luogo e data del rilascio.
(5) Bollo e firma del segretario del Jockey Club Italiano, oppure della Società degli Steeples Chases d'Italia, oppure dell'Unione Ippica Italiana, oppure della Società Italiana del Cavallo da sella, oppure del Deposito cavalli stalloni.

Da trattenersi dalla biglietteria di partenza

TAGLIANDO B

CONCESSIONE SPECIALE XXI

(Tariffa ridotta differenziale n. 5 per viaggi di corsa semplice)

Allenatori, fantini e guidatori di cavalli da corsa. Personale di accompagnamento di animali spediti.

VIAGGIATORI

(1) . . . .

Richiesta N. . . . .

Viaggio { dalla stazione di . . . . / alla stazione di . . . . } via. . .

del sig. . . . . (2) . . . . .

in . . . classe

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per godere della concessione suddetta e che viaggia per il seguente scopo (3) . . . .

. . . .

(4) . . . *li* . . . . . 19 . . *A*. . .

firma (5) . . . .

firma del proprietario della scuderia o del cavallo

. . . .

Annotazioni

. . . .

Rilasciato il biglietto N. . . . .

Bollo composto della stazione

Avvertenze importanti

1. — La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione di tutte le condizioni stabilite per fruire dei ribassi.

2. — Il viaggiatore deve essere sempre munito di regolare documento di identificazione.

(1) Nome della scuderia oppure cognome e nome del proprietario del cavallo.
(2) Indicare se fantino, allenatore, guidatore o persona di accompagnamento di animali spediti.
(3) Indicarlo dettagliatamente come ad esempio « per partecipare alla corsa ippica di . . . . »; « per recarsi o ritornare come allenatore di cavalli dalle corse di . . . . ».
(4) Luogo e data del rilascio.
(5) Bollo e firma del segretario del Jockey Club Italiano, oppure della Società degli Steeples Chases d'Italia, oppure dell'Unione Ippica Italiana, oppure della Società Italiana del Cavallo da sella, oppure del Deposito cavalli stalloni.

Da restituire vidimato al viaggiatore

Roma, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

CONCESSIONE SPECIALE XXI

CAVALLI DA CORSA E RIPRODUTTORI, PULEDRI LATTANTI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(UFFICIO DELLO STUD-BOOK ITALIANO)

Richiesta N. . . . . . .

Trasporto da . . . . a . . . . a G. V.
dei seguenti cavalli appartenenti alla scuderia del Sig. . . . .
. . . .

NOME, SESSO E MANTO DEI CAVALLI

1. . . . .
2. . . . .
3. . . . .
4. . . . .
5. . . . .
6. . . . .
7. . . . .
8. . . . .

Il Segretario (1) *Il Proprietario dei cavalli*

. . . .

. . . . li . . . . 19. . Anno. .

(1) Bollo del Jockey Club italiano, o della Società degli Steeple-chases d'Italia, o dell'Unione Ippica Italiana, o della Società per il cavallo italiano da sella.

Annotazioni.

. . . .
. . . .
. . . .

(Bollo composto della stazione)

Eseguita la spedizione col N. . . . .

Da allegare al documento di trasporto

Roma, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

CONCESSIONE SPECIALE XXI

CAVALLI ED ASINI RIPRODUTTORI
APPARTENENTI AI DEPOSITI CAVALLI STALLONI DEL REGNO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Richiesta N. . . . . . .

Trasporto da . . . . a . . . . a G. V.
dei seguenti cavalli appartenenti al Deposito cavalli stalloni di . . . .
. . . .

NOME, SESSO E MANTO DEI CAVALLI

1. . . . .
2. . . . .
3. . . . .
4. . . . .
5. . . . .
6. . . . .
7. . . . .
8. . . . .

Il Direttore del Deposito (1)

. . . .

. . . . li . . . . 19 . . Anno . .

(1) Bollo del Deposito.

Annotazioni.

. . . .
. . . .
. . . .

(Bollo composto della stazione)

Eseguita la spedizione col N. . . . .

Da allegare al documento di trasporto

Roma, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

CONCESSIONE SPECIALE XXI

CANI DA CORSA
(Spediti a carro)

SOCIETÀ NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLA RAZZA CANINA DA CORSA

Richiesta N. ......

Trasporto da . . . . a . . . . a G. V. dei seguenti cani appartenenti alla Società Nazionale per l'incremento della razza canina da corsa:

NOME DEI CANI

1.	11.	21. . . . . . .
2.	12.	22. . . . . . .
3.	13.	23. . . . . . .
4.	14.	24. . . . . . .
5.	15.	25. . . . . . .
6.	16.	26. . . . . . .
7.	17.	27. . . . . . .
8.	18.	28. . . . . . .
9.	19.	29. . . . . . .
10.	20.	30. . . . . . .

Bollo della stazione speditrice

Per la Società Nazionale
per l'incremento della razza canina da corsa
. . . .
. . . . li . . . . 19. . Anno . .

Annotazioni
. . . .
. . . .
. . . .

(Bollo composto della stazione)

Eseguita la spedizione col N. . . . . .

Da allegare al documento di trasporto

Roma, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

AUTORIZZAZIONE SPECIALE

COMPARTIMENTO DI . . . . STAZIONE DI . . . .

N. . . . . . .

Il porgitore della presente, Sig. . . . . munito del biglietto di viaggio in III classe n. . . . . . . da . . . . a . . . . . . dovendo scortare come custode il carro n. . . . . . . contenente . . . . proveniente da . . . . diretto a . . . . viene autorizzato a prender posto nel carro stesso.

Il Sig. . . . ., usufruendo di tale concessione, dichiara di esonerare l'Amministrazione ferroviaria da ogni responsabilità per i rischi inerenti al proprio viaggio con treni ed in veicoli normalmente non adibiti al servizio viaggiatori.

Egli dichiara altresì di prendere atto che gli è fatto divieto di tenere accese, nell'interno dei carri, candele o lampade a fiamma libera e che gli è soltanto consentito di fare uso, a suo rischio e sotto la sua responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose dell'Amministrazione o di terzi, di fanaletti o lampade non a fiamma libera.

. . . . *li* . . . .

Il custode: . . . . — *Il capo stazione:* . . . .

Roma, addì 25 febbraio 1936 Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

(1401)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 102.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % (1906) n. 435018 di L. 70 intestato al Monte Pecunario di Foiano Valfortore (Benevento).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 28 marzo 1936 - Anno XIV

(893) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 giugno 1936-XIV - N. 126.

S. U. A. (Dollaro)	12,72	Olanda (Fiorino)	8,5837
Inghilterra (Sterlina)	63,60	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,65	Spagna (Peseta)	173,60
Svizzera (Franco)	411,00	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,53	Rendita 3,50 % (1906)	77,225
Austria (Shilling)	2,381	Id. 3,50 % (1902)	74,725
Belgio (Belga)	2,15	Id. 5 % lordo	53,35
Canadà (Dollaro)	12,68	Prest. redim. 3,50 % - 1934	77,05
Cecoslovacchia (Corona)	52,70	Obbl. Venezie 3,50 %	87,50
Danimarca (Corona)	2,845	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	90,675
Germania (Reichsmark)	5,1282	Id. id. 5 % - Id. 1941	90,625
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	88,775
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	88,725
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 giugno 1936-XIV - N. 127.

S. U. A. (Dollaro)	12,72	Olanda (Fiorino)	8,5837
Inghilterra (Sterlina)	63,83	Polonia (Zloty)	239,25
Francia (Franco)	83,60	Spagna (Peseta)	173,50
Svizzera (Franco)	411,00	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,54	Rendita 3,50 % (1906)	77,175
Austria (Shilling)	2,381	Id. 3,50 % (1902)	74,85
Belgio (Belga)	2,15	Id. 5 % lordo	53,30
Canadà (Dollaro)	12,68	Prest. redim. 3,50 % - 1934	77,00
Cecoslovacchia (Corona)	52,70	Obbl. Venezie 3,50 %	87,425
Danimarca (Corona)	2,8525	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	90,70
Germania (Reichsmark)	5,1282	Id. id. 5 % - Id. 1941	99,725
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	88,80
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	88,75
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,475

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Proroga dei concorsi a posti di sanitario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Viste le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno con circolare 19 maggio 1936-XIV, n. 20400.1.A.G.110.6154, per la proroga del termine di scadenza dei concorsi indetti per il conferimento dei posti di medico, veterinario e levatrice condotti, resisi vacanti fra il 30 aprile ed il 30 novembre 1935-XIV;

A modifica degli avvisi di concorso banditi in data 31 dicembre 1935-XIV, rispettivamente per i posti di medico, veterinario e levatrice condotti vacanti in questa Provincia, e del successivo decreto di proroga in data 25 marzo 1936-XIV, n. 3217;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione dei documenti e delle domande di ammissione ai concorsi suindicati, già fissato per il giorno 31 marzo 1936-XIV e rinviato al 31 maggio, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 1936-XIV.

Genova, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il prefetto*: BELLEI.

(1418)

REGIA PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria del concorso a posti di medico-chirurgo condotto.

(*Omissis*).

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti vacanti di medico-chirurgo condotto per la provincia di Arezzo, banditi in data 15 maggio 1935-XIII:

1° Dal Pozzo Armando di Pietro . . . . con voti 11,41/50
2° De Robertis Roberto di Francesco . . » » 10,14/50
3° Onofry Raffaello di Nicola . . . . . . » » 9,82/50
4° Calamandrei Bruno di Ferrucio . . . » » 7,87/50
5° Gori Giuseppe di Antonio . . . . . » » 6,75/50
6° Tani Giovanni di Alfredo . . . . . . » » 6,44/50
7° Paro-Vidolin Giuseppe di Marco . . . » » 6,14/50
8° Sassolini Lorenzo di Alfredo . . . . . » » 6,05/50
9° Dinelli Gervasio di Ferruccio . . . . . » » 5,89/50
10° Taddei Osvaldo di Enrico . . . . . . » » 5,77/50
11° Corsi Alberto di Alfredo . . . . . . » » 5,68/50
12° Moriano Fausto di Vittorio . . . . . » » 5,17/50
13° Pretini Paolo di Gino . . . . » » 5,14/50
14° Rinaldo Enrico di Guglielmo . . . . . » » 4,70/50
15° Cottone Elio di Raffaello . . . . . . » » 4,56/50
16° Curabà Francesco di Salvatore . . . . » » 3,90/50
17° Tommasini Oberdan di Raffaello . . . » » 3,79/50
18° Fracassi Giuseppe di Vittorio . . . . » » 3,64/50
19° Batisti Bruno di Francesco . . . . . » » 3,64/50
20° Galli Ugo di Egisto . . . . » » 3,49/50
21° Cerami Giuseppe di Francesco . . . . » » 3,10/50
22° Del Bianco Giuseppe di Severino . . . » » 2,97/50
23° Pierini Oreste di Felice . . . . . . » » 2,76/50
24° Bracci Aldo di Ottavio . . . . » » 2,70/50
25° Giagnoni Alvaro di Guido . . . . . . » » 2,45/50
26° Cardini Costantino di Giulio . . . . . » » 2,29/50
27° Massari Venceslao di Giulio . . . . . » » 2,22/50
28° Gambassini Luciano di Ettore . . . . » » 1,77/50
29° Perugini Alvaro di Filippo . . . . . . » » 1,64/50
30° Brogi Claudio di Olinto . . . . » » 1,58/50
31° Bindi Vito di Labindo . . . . » » 1,43/50
32° D'Alò Giuseppe di Giovanni . . . . . » » 1,03/50
33° Ruggeri Leopoldo di Leo . . . . . . » » 0,87/50
34° Mazzuoli Massimo di Ottavio . . . . . » » 0,87/50
35° Boccola Vincenzo di Luigi . . . . . . » » 0,22/50
36° Fracassi Renato di Paolo . . . . . . » » 0,20/50

Arezzo, addì 27 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PIETRABISSA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

(*Omissis*).

Dichiara:

I sottoindicati partecipanti al concorso ai posti vacanti di medico chirurgo condotto per la provincia di Arezzo, vincitori del concorso stesso, per i posti per ciascuno di essi a fianco indicati, banditi in data 15 maggio 1935-XIII:

1° Dott. Dal Pozzo Armando - Arezzo, 2ª condotta medica (Quarata).
2° Dott. De Robertis Roberto - Stia, 1ª condotta medica.
3° Dott. Onofry Raffaello - Montevarchi, 1ª condotta medica.
4° Dott. Gori Giuseppe - Arezzo, 1ª condotta medica di campagna (Tregozzano).
5° Dott. Tani Giovanni - Pieve S. Stefano, 2ª condotta medica.
6° Dott. Paro-Vidolin Giuseppe - Sansepolcro, 3ª condotta medica.
7° Dott. Sassolini Lorenzo Bucine, condotta medica di Badia Agnano.
8° Dott. Taddei Osvaldo - Arezzo, 6ª condotta medica, Rassinata.

I concorrenti Calamandrei dott. Bruno e Dinelli dott. Gervasio, classificati rispettivamente il 4° ed il 9° nella graduatoria, non sono dichiarati vincitori per le sedi da ciascuno di essi preferite, in quanto già assegnate a candidati che li precedono in graduatoria.

Arezzo, addì 27 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PIETRABISSA.

(1420)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.